aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0613719
del 24/12/2025

Sondrio, 23 dicembre 2025

Spett.le

Regione Liguria
Direzione Generale Ambiente
Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
via D'Annunzio 111
16121 Genova

VIA PEC
via.certificata@cert.regione.liguria.it

OGGETTO: V480 – Espressione della VIA da parte della Regione riguardo al progetto denominato: "Realizzazione di un impianto eolico denominato "Parco eolico Pian del Melo – 9 MW", composto da due aerogeneratori, da realizzarsi in loc. Piandelmelo, nei Comuni di Savona (SV) e Cairo Montenotte (SV)".

Invio controdeduzioni all'Osservazione da parte di WWF ODV Savona pervenuta in data 19/12/2025 al protocollo Prot-2025-0605498

Il sottoscritto Marco Bissi, BSSMRC67E03L175R, in qualità di legale rappresentante della Società BH WIND S.r.l., Partita IVA n.01055440141 con sede legale in Comune di Sondrio in Via Zara n.5, P.E.C.: bhwind@pec.bissi.it; Indirizzo mail: federico.bardea@bissiholding.com; Tel.: 0342.211159; Fax.: 0342.517163, con la presente trasmette le controdeduzioni, nell'ordine:

Osservazione 1

Contrariamente a quanto sostiene WWF, la misura di mitigazione contenuta all'Allegato 4, punto 7.2 del D.M. del 10.9.2010, non opera come una fascia di rispetto e non trova diretta applicazione al presente progetto, in quanto non recepita nella normativa e/o in atti regolatori regionali.

A conferma di quanto sopra, si evidenzia quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 5.6.2020 n. 106, sentenza che, pur citata nelle osservazioni di WWF, dice l'esatto contrario di quanto sostenuto dall'Associazione: "*occorre rilevare che, con particolare riguardo al «corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici», l'Allegato 4 alle Linee guida contempla la possibilità che vengano introdotte «distanze» (ad esempio, da luoghi di alta frequentazione: così il paragrafo 3.2., lettera l). **Esse, tuttavia, sono configurate come eventuali "misure di mitigazione" dell'effetto, anche visivo, che si riverbera sul territorio e sul paesaggio, a seguito della realizzazione dell'impianto. In ogni caso, esse possono essere adottate solo all'esito di un'adeguata istruttoria**. Sul modello di analoghe norme adottate dal legislatore lucano e dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 286 del 2019, punto 3.1.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 86 del 2019, punto 2.8.2. del Considerato in diritto), le norme regionali impugnate prevedono, fra i requisiti di sicurezza inderogabili per l'avvio dell'iter di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, il rispetto di distanze minime fra tali impianti, le abitazioni e le strade comunali, senza una previa istruttoria, quindi senza un'adeguata concreta valutazione dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti. Per questo, esse si pongono in contrasto con i richiamati principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, e, in specie, con il principio di derivazione europea della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili*".

In Liguria, peraltro, come anticipato detta distanza minima dalla rete statale non è stata recepita: trovano invece applicazione gli indicatori di cui punto 2.1 delle Linee Guida approvate con D.G.R. 21.9.2012 n. 1122 (peraltro, la sussistenza dei suddetti indicatori non è da ritenersi tassativa: come esplicitato, infatti, "*la sussistenza del maggior numero possibile di questi indicatori costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti*").

I c.d. Indicatori non prescrivono il rispetto di una distanza minima dalla sede stradale, nella misura indicata da WWF.

All'opposto, la vicinanza alla viabilità esistente è sotto diversi aspetti un elemento positivo in quanto risponde agli indicatori "*utilizzo previo adeguamento di tracciati di accesso preesistenti alle singole piazzole ovvero minimali interventi di adeguamento del fondo e successivo ripristino*" e "*progettazione e gestione unitaria ottimale rispetto al sito dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere ed in fase sia manutentiva che gestionale*".

Osservazione 2

In relazione alle interferenze con la linea elettrica aerea in media tensione, si precisa che già nell'ambito della presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sono state effettuate le verifiche preliminari di compatibilità geometrica e di sicurezza, sulla base dei dati dimensionali di progetto degli aerogeneratori e delle quote altimetriche delle piazzole, al fine di accertare il rispetto delle distanze minime previste dalla Norma CEI 11-4.

Per i tratti di linea che, sulla base di tali verifiche, risultano interferenti con le opere di progetto, è stata individuata quale soluzione tecnica di mitigazione l'interramento della linea, previa dismissione dei relativi sostegni aerei, da attuarsi in accordo con il gestore della rete elettrica.

Per quanto riguarda il traliccio ricadente nell'area spazzata dal rotore, le verifiche preliminari svolte evidenziano il rispetto delle distanze verticali minime di sicurezza, garantendo una distanza superiore ai 5 m prescritti dalla Norma CEI 11-4.

Le ulteriori verifiche tecniche richiamate nella documentazione di progetto sono da intendersi quali verifiche di dettaglio esecutivo, finalizzate a confermare puntualmente le distanze già risultate conformi in sede di VIA, una volta definiti con precisione i valori di altezza delle macchine e le quote altimetriche delle piazzole. Qualora in sede esecutiva emergessero situazioni in cui le distanze minime non risultassero rispettate, saranno adottate le necessarie misure correttive progettuali e operative al fine di garantire la piena sicurezza dell'impianto e la conformità alla normativa vigente.

Osservazione 3

Per la gestione dei materiali da scavo la Società ha individuato un'area già precedentemente antropizzata, impiegata come supporto logistico alle attività di costruzione dell'impianto "Surite del Cuculo" e recentemente destinata a pubblica utilità in caso di emergenze. L'occupazione dell'area sarà temporanea e strettamente funzionale allo stoccaggio dei materiali durante la realizzazione dell'impianto; al termine dei lavori, l'area sarà riportata alle condizioni preesistenti. Pur considerando la sua destinazione a pubblica utilità, l'utilizzo temporaneo per le attività di stoccaggio non interferisce con le funzioni principali dell'area e garantisce la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di tutela ambientale e con le autorizzazioni vigenti.

Distinti saluti

Il legale rappresentante

Bissi Marco
23.12.2025
15:50:55
GMT+02:00

BH WIND S.R.L.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO (SO)
C.Fisc./Part. IVA: 01055440141